Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0144/2017

8.2.2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
(2017/2525(RSP))

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer
a nome del gruppo GUE/NGL

B8-0144/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
(2017/2525(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada[1],

– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Canada[2],

– vista la Carta sociale europea,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

– vista la relazione 2014 dell'UNCTAD sugli investimenti mondiali, intitolata "Investing in the SDGs: An Action Plan" (Investire negli obiettivi di sviluppo sostenibile: un piano d'azione),

– vista la relazione dal titolo "A Critical Assessment of the Proposed Comprehensive Economic and Trade Agreement Between the European Union and Canada - A joint position of the European Federation of Public Service Unions (EPSU) and the Canadian Union of Public Employees, the National Union of Public and General Employees and the Public Service Alliance of Canada" (Una valutazione critica della proposta di accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada - una posizione congiunta della Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), del sindacato canadese della funzione pubblica, del sindacato nazionale dei dipendenti pubblici e dell'Alleanza della funzione pubblica del Canada) del gennaio 2010,

– vista la relazione dell'associazione Friends of the Earth Europe dal titolo "How trade talks threaten to undermine EU climate policies and bring tar sands to Europe" (Come i negoziati commerciali rischiano di compromettere le politiche sul clima dell'UE e di portare le sabbie bituminose in Europa), di Fabian Flues et al. del luglio 2014,

– vista la relazione del Centro canadese per le politiche alternative (CCPA) dal titolo "Making Sense of the CETA - An analysis of the final text of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement" (Comprendere il CETA - Un'analisi del testo finale dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea" a cura di Scott Sinclair, Stuart Trew and Hadrian Mertins-Kirkwood e pubblicata a settembre 2014,

[1] GU C 380 E del 11.12.2012, pag. 20.
[2] Testi approvati, P7_TA(2013)0532.

– vista la dichiarazione dell'Associazione europea dei giudici sulla proposta della Commissione europea riguardante un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti, del 9 novembre 2015,

– visto il documento di lavoro della FSESP dal titolo "CETA and TTIP — Potential impacts on health and social services" (CETA e TTIP — Potenziale impatto sui servizi sociali e sanitari), di Thomas Fritz, dell'aprile 2015,

– vista la relazione dell'organizzazione Public Citizen dal titolo "Tens of Thousands of US Firms Would Obtain New Powers to Launch Investor-State Attacks against European Policies via CETA and TTIP" (Il CETA e il TTIP offrirebbero a decine di migliaia di aziende statunitensi nuove possibilità per intentare azioni investitori-Stato contro le politiche europee) del 2015[1],

– visto il documento dell'associazione tedesca dei giudici dal titolo "Stellungnahme zur Errichtung eines Investitionsgerichts für TTIP – Vorschlag der Europäischen Kommission vom 16.09.2015 und 12.11.2015" (Posizione in merito all'istituzione di un nuovo tribunale per gli investimenti nel quadro del TTIP – Proposta della Commissione europea del 16.09.2015 e del 12.11.205) del febbraio 2016,

– vista la relazione del Corporate European Observatory (CEO) e altri dal titolo "The zombie ISDS — Rebranded as ICS, rights for corporations to sue states refuse to die" (Il meccanismo zombie ISDS – Rinominato ICS, il diritto delle imprese di intentare cause contro gli Stati non vuole morire), di Pia Eberhardt del marzo 2016,

– visto l'articolo del professore Gus Van Harten dell'Università di York dal tiolo "ISDS in the Revised CETA: Positive Steps, But Is It the "Gold Standard?" (ISDS nel CETA rivisto: passi positivi, ma è questo lo standard di riferimento?), del maggio 2016,

– visto il documento di sintesi di Inge Govaere dal titolo "TTIP and Dispute Settlement: Potential Consequences for the Autonomous EU Legal Order" (TTIP e risoluzione delle controversie: potenziali conseguenze per l'ordinamento giuridico autonomo dell'UE) del maggio 2016,

– vista la relazione del PSI dal titolo "Investment Court System (ICS): the wolf in sheep's clothing – the EU's great corporate privilege rebrand" (Sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS): un lupo travestito da pecora – la grande operazione dell'UE per ribattezzare i privilegi per le imprese), di Pia Eberhardt del maggio 2016,

– visto il documento di sintesi dell'Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (BEUC) dal titolo "CETA fails the Consumer Crash Test - BEUC position on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement" (Il CETA non supera il crash test dei consumatori – Posizione del BEUC in merito all'accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada) del maggio 2016,

– vista la relazione di PowerShift/Campact dal titolo "Investment Protection in the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA): a critical analysis" (La protezione degli investimenti nell'accordo economico e commerciale globale tra

[1] http://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf

l'UE e il Canada (CETA): un'analisi critica), di Peter Fuchs del maggio 2016,

– vista la relazione dell'Unione dei sindacati tedeschi e della Camera del lavoro austriaca dal titolo "CETA - Regulatory cooperation jeopardises our democracy and standards" (CETA – La cooperazione normativa minaccia la nostra democrazia e le nostre norme), di Stefan Körzell et al. del giugno 2016,

– vista la relazione dell'Unione dei sindacati tedeschi e della Camera del lavoro austriaca dal titolo "CETA - Labour standards not on the agenda" (CETA – Le norme occupazionali non sono incluse nel programma), di Stefan Körzell et al. del giugno 2016,

– vista la relazione dell'Unione dei sindacati tedeschi e della Camera del lavoro austriaca dal titolo "CETA - Public services under pressure" (CETA – I servizi pubblici sotto pressione), di Stefan Körzell et al. del giugno 2016,

– vista la relazione dell'Unione dei sindacati tedeschi e della Camera del lavoro austriaca dal titolo "CETA - No privileged rights to sue states for corporations" (CETA – Nessun diritto privilegiato per le imprese di intentare causa contro gli Stati), di Stefan Körzell et al. del giugno 2016,

– vista la relazione della Fondazione austriaca di ricerca per lo sviluppo internazionale (ÖFSE) e della Camera del lavoro di Vienna dal titolo "Assess CETA: assessing the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA) (Valutazione del CETA: analisi dei presunti benefici dell'accordo commerciale UE-Canada (CETA)), di Werner Raza et al. del giugno 2016,

– vista la relazione dal titolo "Food Safety, Agriculture and Regulatory Cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)" (Sicurezza alimentare, agricoltura e cooperazione normativa nell'accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada (CETA)), di Via Campesina, Transnational Institute e altri, dell'agosto 2016,

– visto il documento di lavoro dell'università Tufts dal titolo "CETA Without Blinders: How Cutting "Trade Costs and More" Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses" (CETA senza veli: come il taglio ai "costi commerciali e altro" causerà disoccupazione, ineguaglianza e una riduzione del benessere) di Pierre Kohler e Servaas Storm del settembre 2016,

– vista la relazione di PowerShift, CCPA e altri dal titolo "Making Sense of CETA (2nd edition)" (Comprendere il CETA (2ª edizione)) del settembre 2016,

– visto il documento "Legal statement on investment protection and investor-state dispute settlement mechanisms in TTIP and CETA" (Dichiarazione giuridica sui meccanismi di protezione degli investimenti e di risoluzione delle controversie investitore-Stato nel TTIP e nel CETA) pubblicato dalla coalizione Stop TTIP nell'ottobre 2016 e firmato da oltre 100 professori di diritto,

– visto il documento di sintesi dell'Alleanza europea per la salute pubblica (EPHA) dal titolo "How CETA could Undermine Public Health" (Come il CETA potrebbe minare la

salute pubblica), dell'ottobre 2016,

– visto il documento di Transport & Environment / Client Earth dal titolo "Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and the environment — A gold standard for the planet or for big business?" (L'accordo economico e commerciale globale (CETA) e l'ambiente – Uno standard di riferimento per il pianeta o per le grandi aziende?) di Cécile Toubeau e Laurens Ankersmit, del novembre 2016,

– vista la versione provvisoria della relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) dal titolo "New generation trade agreements and their implications for social rights, public health and sustainable development" (Gli accordi commerciali di nuova generazione e le loro implicazioni per i diritti sociali, la salute pubblica e lo sviluppo sostenibile), di Geraint Davies del novembre 2016,

– vista la versione provvisoria della relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) dal titolo "Human Rights compatibility of investor-State arbitration in international investment protection agreements" (La compatibilità con i diritti umani dell'arbitrato tra investitore e Stato negli accordi internazionali di protezione degli investimenti), di Pieter Omtzigt del dicembre 2016,

– vista la relazione del CEO dal titolo "Regulatory cooperation: big business' wishes come true in TTIP and CETA" (Cooperazione normativa: i desideri delle grandi imprese diventano realtà con il TTIP e il CETA), del febbraio 2017,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la conclusione di un accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e il Canada sembra essere incompatibile con il progredire di un'Unione europea autodeterminata che promuove i suoi obiettivi in termini di tutela dell'ambiente, applicazione del principio di precauzione, coesione sociale, lavoro dignitoso, difesa delle libertà civili, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso ai servizi sanitari, le politiche culturali e la diversità culturale, la sicurezza alimentare e la tutela dell'agricoltura familiare; che la riduzione di determinate differenze e disposizioni normative superflue dovrebbe inserirsi nel quadro di processi multilaterali, e non di un accordo di libero scambio bilaterale;

B. considerando che l'armonizzazione delle norme tra l'UE e il Canada non deve in nessun caso compromettere la salute dei consumatori né abbassare gli standard di qualità cui devono conformarsi i prodotti canadesi commercializzati in Europa;

C. considerando che le norme nel settore agricolo sono ampiamente divergenti tra l'UE e il Canada e che rendere le norme meno rigorose non è accettabile né compatibile con l'acquis europeo;

D. considerando che la riduzione degli oneri normativi dovrebbe sempre essere accuratamente valutata rispetto al diritto dei consumatori all'informazione sui prodotti che acquistano e al diritto dei cittadini a una società sicura dal punto di vista giuridico;

E. considerando che sia l'articolo 1 che l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stipulano che "le decisioni sono prese nella maniera il più possibile

aperta e vicina ai cittadini";

F. considerando che una cooperazione normativa istituzionalizzata, come proposto attualmente dalla Commissione, pregiudica le prerogative legislative del Parlamento europeo nonché quelle dei parlamenti nazionali e produce di conseguenza un effetto di freno per l'applicazione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;

G. considerando che la segretezza che ha caratterizzato lo svolgimento dei negoziati sul CETA ha comportato carenze in termini di controllo democratico del processo negoziale; che garantire pieno accesso ai principali documenti negoziali ai parlamentari a diversi livelli governativi, su ambo le sponde dell'Atlantico, nonché a giornalisti, ricercatori, cittadini e organizzazioni della società civile avrebbe costituito una manifestazione di un principio democratico; che i testi consolidati dovrebbero essere pubblicati immediatamente;

H. considerando che i rappresentanti degli interessi delle aziende esercitano un'influenza ben superiore a quella dei rappresentanti degli interessi della società civile e che i loro contatti con la Commissione sono fino a dieci volte più frequenti;

I. considerando che ci troviamo di fronte a una globalizzazione scarsamente regolamentata e che un accordo commerciale incentrato su una deregolamentazione ancora maggiore, poiché rivolto principalmente agli ostacoli non tariffari presenti e futuri, andrebbe a scapito dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, mentre le grandi società e i fondi di investimento trarrebbero ulteriori vantaggi da questo tipo di liberalizzazione; che è necessario un accordo di cooperazione che si concentri sulla tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente; che un accordo commerciale potrebbe soltanto essere complementare a uno sforzo di grande portata, in linea con quanto sopra indicato, volto a rafforzare la regolamentazione e a renderla conforme alle norme più elevate a livello internazionale, onde evitare il dumping sociale e ambientale;

J. considerando che le esportazioni effettuate attraverso il commercio e la crescita ottenuta mediante gli investimenti, piuttosto che essere fondamentali fattori di stimolo per l'occupazione e la crescita economica senza necessità di investimenti pubblici, potrebbero causare la perdita di posti di lavoro e il declino economico;

K. considerando che è difficile valutare il reale impatto del CETA sulle economie dell'UE e del Canada e che dagli studi emergono risultati contrastanti; che il CETA non potrà risolvere i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione né le cause ad essi sottostanti;

L. considerando che l'87% degli oltre 20 milioni di PMI dell'UE dipende dalla domanda interna e non partecipa al commercio internazionale e che tali imprese attribuiscono un grado di priorità molto più elevato all'ulteriore sviluppo dei mercati locali e regionali nonché del mercato comune europeo;

M. considerando che la creazione di benessere del CETA deriva essenzialmente da un riorientamento degli scambi, non da un aumento degli stessi;

N. considerando che il CETA non comprende un capitolo dedicato alle PMI;

O. considerando che gli agricoltori europei operano in un mercato sempre più globale e sono quindi esposti maggiormente alla volatilità dei prezzi rispetto ad altri settori; che gli accordi commerciali come il CETA ostacolano la creazione di occupazione nelle zone rurali e la creazione delle condizioni necessarie a sostenere la sussistenza agricola;

P. considerando che la relazione della Commissione sull'impatto cumulativo dei futuri accordi commerciali (compreso il CETA) sull'agricoltura dell'UE segnala che si verificherà un aumento significativo delle importazioni di prodotti agricoli, ma soltanto un modesto aumento delle esportazioni, il che comporterà una pressione diretta verso il basso sui prezzi alla produzione nell'UE; che tale relazione prevede un drastico calo dei prezzi delle carni bovine, una diminuzione del volume della produzione locale e una riduzione del valore della produzione dell'UE; che tali dati indicano futuri effetti negativi per i prezzi franco azienda nel caso dei piccoli agricoltori;

Q. considerando che le zone prevalentemente rurali dedite ad attività specifiche e con alternative limitate sono molto vulnerabili agli effetti del CETA; che le zone rurali e l'occupazione rurale sono minacciati dall'allontanamento dai modelli agricoli tradizionali che tale accordo comporterà;

1. respinge l'accordo CETA attuale;

2. ritiene che le "norme globali" ambiziose che la Commissione promette di stabilire tramite accordi quali il TTIP e il CETA sono un mito, poiché tali accordi contemplano solamente il riconoscimento reciproco bilaterale;

3. esorta la Commissione a prendere conoscenza del fatto che il TTIP e altri grossi accordi commerciali stabiliranno di fatto nuove norme e saranno, in tal modo, discriminatori poiché escluderanno circa 130 paesi dai negoziati e rischieranno di tralasciare questioni importanti per i paesi in via di sviluppo come la sicurezza alimentare, le sovvenzioni agricole e la mitigazione dei cambiamenti climatici; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti ad avanzare nei consessi multilaterali democratici, ad esempio in linea con l'approccio della COP 21;

4. invita la Commissione a tenere a mente che il trattato di Lisbona definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante dell'azione esterna globale dell'Unione e che tale politica deve pertanto perseguire gli obiettivi ambientali, sociali e di sviluppo nonché contribuire al conseguimento degli altri obiettivi definiti nel trattato sull'Unione europea; respinge pertanto il CETA, poiché esso è destinato ad aumentare gli utili della imprese multinazionali, invece che rafforzare la società;

5. invita la Commissione a garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed efficaci delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; ritiene che le disposizioni debbano mirare all'ulteriore miglioramento del grado di tutela delle norme lavorative e ambientali;

6. invita la Commissione a garantire che le norme lavorative e ambientali non siano circoscritte ai capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma che figurino parimenti in altri ambiti dell'accordo;

7. invita la Commissione ad assicurare che l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul lavoro siano soggetti a un processo di monitoraggio efficace, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile;

8. insiste sul fatto che le parti non devono promuovere il commercio o gli investimenti diretti esteri a scapito delle norme nazionali sul lavoro e che nessuna clausola dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di applicare le loro leggi nazionali;

9. sottolinea che l'accresciuta concorrenza in materia di investimenti tra le banche e altri prestatori di servizi finanziari con sede nell'UE e in Canada rende entrambi i sistemi finanziari più interconnessi e vulnerabili agli shock esterni e al rischio di contagio;

10. osserva che, in ragione della maggiore concorrenza prevista dal CETA, l'industria finanziaria, al fine di attrarre i mercati, dovrà adottare un comportamento più rischioso, vendere prodotti finanziari ad alto rischio e ridurre i servizi rivolti ai clienti meno abbienti;

11. pone in evidenza il fatto che, in considerazione del numero ridotto di PMI europee che esportano in Canada, è fondamentale respingere il CETA e altri accordi di libero scambio analoghi, dal momento che non rappresentano gli interessi legittimi delle PMI né un impegno comune tra le parti negoziali e accrescono la vulnerabilità delle PMI nei confronti delle multinazionali; sottolinea che, di conseguenza, è evidente che la creazione di nuove opportunità per le PMI europee in Canada non rientra tra gli obiettivi del CETA;

12. rileva che il CETA e altri accordi simili mirano a liberalizzare ulteriormente le nostre economie e che spesso le donne sono colpite in modo sproporzionato da tale ulteriore liberalizzazione poiché hanno maggiori probabilità di lavorare nel settore pubblico;

13. ricorda che, nell'ambito della consultazione pubblica sui sistemi di protezione degli investimenti, il 97 % dei rispondenti ha espresso parere negativo in merito a un qualsiasi tipo di arbitrato tra investitori e Stati, confermando che uno dei principali problemi è il fatto che solo l'investitore ricorrente e il governo nazionale convenuto possono essere parti di tale procedimento;

14. osserva che il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) proposto non è sufficientemente democratico e riconosce alle società il diritto di eludere le autorità giudiziarie nazionali, consentendo agli investitori stranieri di avere un accesso speciale a un processo di arbitrato internazionale dotato di ampi poteri e in grado di impegnare miliardi di euro di fondi pubblici, e che in tal modo le società possono far valere i loro diritti senza tuttavia assumersi le proprie responsabilità nell'ambito di tale processo;

15. sottolinea che, nel quadro del sistema giurisdizionale per gli investimenti proposto, gli arbitri non saranno soggetti al vincolo del precedente;

16. segnala che gli arbitri saranno remunerati in base al numero di casi presentati in tribunale e al tempo investito e che ciò costituirà un incentivo a protrarre i contenziosi, generando costi significativi per i contribuenti;

17. osserva che l'80 % delle società statunitensi detiene una partecipazione significativa in

una determinata società canadese e che, firmando l'accordo con l'UE, tali società potranno intentare azioni legali contro i governi degli Stati membri a spese dei contribuenti;

18. deplora l'utilizzo della vaga espressione "trattamento giusto ed equo" nel CETA alla luce dell'elevato numero di procedimenti di arbitrato in materia di investimenti che hanno sollevato tale questione;

19. sottolinea che il CETA consentirebbe agli investitori stranieri di adire le vie legali nei confronti degli Stati membri dell'UE laddove fossero approvate norme che incidono sui profitti degli investitori, incluse quelle concepite per tutelare la salute pubblica, l'ambiente o i diritti dei lavoratori; osserva inoltre che un esperto indipendente delle Nazioni Unite ha affermato che il CETA è incompatibile con lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani e ha dichiarato che gli accordi commerciali dovrebbero essere ratificati solo a seguito di una valutazione dell'impatto sui diritti umani, la salute e l'ambiente, il che non è avvenuto nel caso del CETA;

20. evidenzia che, nonostante il CETA preveda il principio dell'"attività economica principale", l'ICS consentirebbe di ricorrere a una forma di "treaty shopping" (ovvero la ricerca dei trattati più vantaggiosi), concedendo agli investitori la scelta dell'accordo in virtù del quale presentare la domanda di risoluzione delle controversie investitore-Stato;

21. osserva che, benché il governo belga abbia annunciato che chiederà alla Corte di giustizia dell'Unione europea di elaborare un parere per valutare se la validità di un sistema ICS sia conforme ai trattati dell'UE, nessuna istituzione dell'Unione lo ha fatto e la Corte non ha ricevuto alcuna richiesta di parere per valutare se la validità di un sistema ICS in forma di tribunale multilaterale per gli investimenti sia conforme ai trattati dell'UE;

22. ricorda che il diritto di legiferare di entrambe le parti è soggetto alle disposizioni del CETA, il che riduce di conseguenza le possibilità normative delle autorità nazionali;

23. sottolinea che il comitato misto CETA disporrà di ampie competenze nel futuro processo legislativo senza essere soggetto al controllo democratico;

24. osserva che, purtroppo, le clausole di irreversibilità (ratchet) e di sospensione (standstill) previste dal CETA continuano a prevalere sull'approccio dell'"elenco positivo", integrando nel testo qualsiasi eventuale liberalizzazione futura nel settore pubblico;

25. respinge l'approccio basato sul cosiddetto "accordo vivo" nonché l'insistenza sul fatto che tutti gli aspetti di dettaglio importanti relativi all'accordo debbano essere decisi nell'ambito dei negoziati, dal momento che nulla dovrebbe essere concordato prima che tutto sia concordato; si oppone alla proposta di deferire successivamente le questioni regolamentari a gruppi di esperti appositamente costituiti, eludendo l'iter legislativo democratico;

26. ritiene che la Commissione debba concentrarsi su accordi e trattati intesi a difendere i diritti umani e lo sviluppo sostenibile anziché l'attuale politica commerciale, che risulta vantaggiosa solo per le società transnazionali; invita pertanto la Commissione a

impegnarsi attivamente nel quadro del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite allo scopo di concludere un trattato vincolante in materia di multinazionali e diritti umani;

27. osserva con rammarico che le disposizioni del capitolo del CETA sugli scambi transfrontalieri di servizi relative all'accesso al mercato eliminano la maggior parte delle verifiche della necessità economica o le restrizioni quantitative sul numero di prestatori di servizi in un determinato settore; è dell'opinione che il principio di precauzione e la sua futura applicazione non siano sufficientemente integrati nel CETA;

28. respinge il fatto che le disposizioni del CETA non escludano in modo chiaro gli operatori idrici pubblici, dando luogo a una situazione in cui le politiche nazionali volte a tutelare l'accesso all'acqua potabile sicura e pulita potrebbero essere contestate nel quadro del capitolo sugli investimenti in ragione di "ostacoli agli scambi", creando un precedente per tutte le politiche del settore pubblico; segnala inoltre che i servizi pubblici non sono descritti né definiti in alcun modo all'interno del CETA;

29. si oppone alle minacce poste dal CETA con riguardo agli interventi di politica pubblica nel settore della salute pubblica e contesta il diritto degli investitori stranieri di impugnare tali interventi a norma delle disposizioni sugli investimenti stranieri; deplora il fatto che gli interessi commerciali delle multinazionali, sostenute da un sistema di arbitrato, prevarranno sull'aspetto umano e sui diritti dei pazienti;

30. segnala che il CETA incoraggerebbe l'industria finanziaria ad assumere rischi maggiori, effettuando investimenti speculativi, per sopravvivere in un mercato internazionale più competitivo; ritiene che il CETA limiterà altresì le alternative regolamentari di cui i governi dispongono per far fronte all'instabilità finanziaria, prestando all'industria finanziaria, tra l'altro, una voce istituzionalizzata nel processo normativo;

31. respinge qualsiasi ulteriore apertura in riferimento ai servizi scolastici a finanziamento misto, soprattutto nel settore dell'istruzione prescolastica, scolastica e universitaria, nonché della formazione degli adulti e della formazione continua, poiché l'accordo multilaterale sugli scambi di servizi prevede già per il settore dei servizi numerose norme in materia di liberalizzazione;

32. osserva che il CETA inciderà negativamente sull'accesso ai medicinali, in particolare per i cittadini canadesi, visto che il Canada è già al secondo posto della classifica mondiale dei paesi con i prezzi dei medicinali più elevati; ritiene che il CETA potrebbe compromettere la qualità e l'accessibilità economica dei servizi di interesse generale (servizi sociali, assistenza sanitaria, istruzione e acqua);

33. evidenzia che il CETA non prevede una valutazione del suo potenziale impatto sul prezzo dei medicinali e non tiene conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale costituiscono una barriera insormontabile all'equo accesso ai medicinali;

34. è dell'opinione che i diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche, dovrebbero essere rimossi dal CETA in quanto le norme proposte risultano eccessivamente invasive e minacciano l'accesso a medicinali economicamente accessibili;

35. ribadisce che, liberalizzando i mercati agricoli, il CETA pregiudicherà le norme in

materia di sicurezza alimentare introducendo modifiche ai regolamenti e incoraggiando un'ulteriore deregolamentazione attraverso il comitato misto CETA; osserva di conseguenza che il CETA non comprende alcun riferimento specifico al benessere degli animali, il che incoraggia la tendenza a sacrificare importanti principi etici e valori sociali negli accordi commerciali internazionali; ritiene che l'accordo, nella sua forma attuale, rappresenti una minaccia per l'agricoltura locale di entrambe le parti;

36. invita la Commissione a impegnarsi con fermezza per un rigoroso mantenimento delle norme attuali e future in materia di sicurezza alimentare e salute umana, salute vegetale e tutela delle colture e dell'ambiente, protezione dei consumatori e benessere e salute degli animali definite dalla legislazione dell'UE; invita inoltre la Commissione a garantire che in futuro il rafforzamento di tali norme non sia ostacolato in alcun modo, che i valori fondamentali dell'UE, quali il principio di precauzione e l'agricoltura sostenibile, non siano minacciati e che i cittadini dell'Unione possano continuare ad avere fiducia nella tracciabilità e nell'etichettatura dei prodotti presenti sul mercato unico; chiede inoltre alla Commissione di elaborare misure specifiche per salvaguardare il principio di precauzione nell'ambito dei negoziati;

37. invita la Commissione a compiere ogni sforzo per garantire che le importazioni agricole possano fare ingresso nell'UE soltanto se la produzione è avvenuta conformemente alle norme europee in materia di tutela dei consumatori, benessere degli animali e protezione ambientale e nel rispetto delle norme sociali minime;

38. esorta la Commissione a garantire un'adeguata protezione giuridica delle indicazioni geografiche dell'UE e dei prodotti agricoli di qualità dell'Unione sul mercato canadese, nonché misure per affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti, e ad assicurare una tutela in materia di etichettatura, tracciabilità e origine autentica dei prodotti agricoli, quale elemento essenziale di un accordo equilibrato;

39. osserva che, nel quadro dei negoziati commerciali, i costi esterni per danni imputabili al clima, causati dalle maggiori distanze di trasporto, dai volumi commerciali più importanti, dall'agricoltura industriale e dalla distruzione delle economie locali, non sono tenuti inconsiderazione o rivestono solo un ruolo marginale;

40. evidenzia inoltre che l'accordo non affronta la questione delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, quali l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, l'utilizzo di fonti di energia pulita e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'agricoltura, e che vi è il rischio che il testo consenta di considerare tali misure ostacoli commerciali illegali; pone in evidenza il fatto che la protezione degli investimenti rende la riforma eccessivamente onerosa;

41. invita la Commissione a mantenere gli obiettivi in materia di sviluppo di fonti di energia rinnovabili ed efficienza energetica al fine di rafforzare la sicurezza energetica; sottolinea che il capitolo pertinente deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi e l'Unione rimanga libera di definire in modo indipendente le norme e gli obiettivi futuri;

42. sottolinea che, tenuto conto del suo impatto negativo sui cambiamenti climatici e della minaccia che rappresenta per i diritti umani, ambientali e sociali, il CETA non può che ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

43. si oppone al fatto che il CETA comprometta la protezione dei dati personali dei cittadini dell'UE attraverso gli impegni assunti in materia di flussi transfrontalieri di dati;

44. segnala che le parti del CETA hanno rilasciato 38 dichiarazioni e documenti analoghi per chiarire e interpretare determinati punti dell'accordo; osserva inoltre che la maggior parte di tali dichiarazioni sono unilaterali, il che significa che non hanno pressoché alcun valore giuridico e non possono essere vincolanti in termini di interpretazione del testo e, pertanto, non sono sufficienti per modificare le principali disposizioni del CETA per tenere conto delle preoccupazioni pubbliche nonché delle condizioni stabilite dal governo vallone;

45. sottolinea che, secondo le conclusioni dell'avvocato generale nella procedura di parere 2/15, l'accordo di libero scambio UE-Singapore è considerato un accordo misto; ritiene che lo stesso sia applicabile al CETA e che pertanto tale accordo debba essere ratificato da tutti i parlamenti degli Stati membri conformemente alle procedure nazionali;

46. respinge l'accordo CETA e rifiuta di dare la sua approvazione;

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.